

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE – MODIFICA

Il Presidente dà la parola al Sindaco che illustra il provvedimento.

Al termine:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i., che dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Richiamato il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate Comunali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 29.01.2009;

Visto l'art. 10, comma 2ter, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 che stabilisce, al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, a decorrere dal 30 giugno 2016 (salvo ulteriori modifiche), in deroga alle vigenti disposizioni, la Società Equitalia S.p.a., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate, e la Società Riscossione Sicilia S.p.a. cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni;

Visto il comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i. che dispone che, qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, fra l'altro a: società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

Considerato le problematiche legate alla riscossione delle entrate, acuitizzate anche dall'attuale periodo di crisi con una conseguente sempre più elevata richiesta di concessione di rateizzazioni;

Attesa l'opportunità:

- di ampliare le forme di gestione delle entrate previste nell'art. 5 del vigente Regolamento delle entrate e di rendere più agevole la possibilità di concedere rateizzazioni dei debiti
- di rendere più agevole la concessione di rateizzazioni modificando l'art. 12;

Considerato quindi opportuno adeguare apportando le conseguenti modifiche al Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2 in data 29.01.2009;

Vista la bozza di modifiche di cui all'allegato e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

- il decreto del Ministero dell'interno del 1° marzo 2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016/2018;

Tenuto conto che le variazioni al regolamento entrano in vigore il 01/01/2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Acquisito altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico/finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2/bis, del D.L. 174/2012;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta al Consiglio Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Presenti e votanti n. 11

Con voti favorevoli n. 10 (Cerini, Cerana, Chiappa, Farisoglio, Ferro, Frigoli, Giachi, Porro, Veronelli, Caldiroli) e astenuti n. 1 (Bettoni), espressi per alzata di mano:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di provvedere alla modifica degli artt. 5 e 12 del vigente Regolamento Generale delle Entrate - nella formulazione definitiva riportata nell'Allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che le modifiche al regolamento entrano in vigore il 1° Gennaio 2016;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli 10 (Cerini, Cerana, Chiappa, Farisoglio, Ferro, Frigoli, Giachi, Porro, Veronelli, Caldiroli) e astenuti n. 1 (Bettoni), espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.